



# COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

[www.comune.sellero.bs.it](http://www.comune.sellero.bs.it) \*\*\*\*\* e-mail: [info@comune.sellero.bs.it](mailto:info@comune.sellero.bs.it)

---

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**PROPOSTA DI**

**“BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025  
E DOCUMENTI ALLEGATI”.**

L'Organo di Revisione

**Dott.ssa Elisabetta Casella**



## **L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 4 del 09/03/2023**

### **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE PROPOSTA DI "BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025 E DOCUMENTI ALLEGATI".**

La sottoscritta, Dott.ssa Elisabetta Casella, nata a Montichiari (BS) il 16/04/1976, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e del DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Sellero (BS) con deliberazione consiliare dell'Ente n. 27 del 15 settembre 2021,

#### **Premesso che:**

- Il parere è predisposto nel rispetto della Parte II - Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2 allegati al D.Lgs. n. 118/2011.
- Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione si avvale dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.
- Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2022.
- Il parere tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.
- L'organo di revisione ha esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2025, unitamente agli allegati di legge.

#### **Richiamati in particolare:**

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali e applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### **presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, del Comune di Sellero che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta, Dott.ssa Elisabetta Casella, nata a Montichiari (BS) il 16/04/1976, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e del DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Sellero (BS) con deliberazione consiliare dell'Ente n. 27 del 15 settembre 2021;

Premesso:

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011.
- che è stato ricevuto in data 28/02/2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, approvato dalla Giunta comunale in data 15/02/2023 con deliberazione n. 17, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

Visti:

- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- il regolamento di contabilità;
- i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, in data 10/02/2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Sellero registra una popolazione al 1° gennaio 2022, di n. 1389 abitanti.

L'ente NON E' stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente NON E' incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente NON E' terremotato.

L'ente fa parte dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE con i comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Savio dell'Adamello. Si riporta di seguito il sito web dell'Unione nel quale sono stati pubblicati i bilanci e gli atti previsti dalla vigente normativa:

[https://www.unionevalsavioere.bs.it/Pages/amministrazione\\_trasparente\\_v3\\_0/?code=AT.DO](https://www.unionevalsavioere.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.DO)

## DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2022 ha aggiornato gli stanziamenti 2022 del bilancio di previsione 2022-2024. L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità e attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, c. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1, D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente rispetterà i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025.

Il termine di approvazione alla data di stesura del presente documento è fissato al **30 aprile 2023** (ex art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197).

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui:

- all'art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 118/2011<sup>1</sup>;
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h)<sup>2</sup>;
- all'art. 172, TUEL<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> **3.** Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

<sup>2</sup> **g)** il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

**h)** le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

<sup>3</sup> a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al D.M. 5 agosto 2022, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro e non oltre l'esercizio.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

Considerato che il bilancio di previsione avverrà prima dell'approvazione del rendiconto, il riferimento avviene con i dati presuntivi con i quali l'Ente ha costituito il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 15 del 17/06/2022 il rendiconto per l'esercizio 2021. Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 7 in data 08/06/2022 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto ai sensi dell'art. 187, TUEL:

#### Risultato di amministrazione

	31/12/2021
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
a) Fondi vincolati	458.251,40 €
b) Fondi accantonati	184.774,62 €
c) Fondi destinati ad investimento	- €
d) Fondi liberi	196,35 €
<b>TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>643.222,37 €</b>

diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

### Situazione di cassa

	2020	2021	2022
Disponibilità:	832.795,90 €	988.388,52 €	1.004.711,92 €
di cui cassa vincolata	- €	- €	- €
anticipazioni non estinte al 31/12	- €	- €	- €

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Si precisa che non è presente cassa vincolata.

L'impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019.

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162, del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2022 sono così formulate:

### BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI D	
					Previsioni dell'anno 2023	Pi
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	37.435,33	35.311,08	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	601.740,75	579.882,98	
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	374.920,00	482.866,66	
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	482.866,66	482.866,66	
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	988.388,52	1.004.711,92	
10000	TITOLO 1	114.025,25	previsioni di competenza	797.573,00	750.600,00	
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		previsioni di cassa	718.512,09	863.625,25	
20000	TITOLO 2	69.084,33	previsioni di competenza	383.913,00	234.978,00	
	Trasferimenti correnti		previsioni di cassa	402.423,75	304.062,33	
30000	TITOLO 3	114.692,40	previsioni di competenza	781.515,00	692.660,00	
	Entrate extratributarie		previsioni di cassa	914.762,08	807.352,40	
40000	TITOLO 4	537.287,59	previsioni di competenza	1.530.108,00	2.219.062,00	
	Entrate in conto capitale		previsioni di cassa	2.012.530,28	2.435.691,08	
50000	TITOLO 5	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie		previsioni di cassa	0,00	0,00	
					2023	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>843.133,92</b>	previsioni di competenza	<b>4.842.800,00</b>	<b>5.073.247,00</b>	
			previsioni di cassa	<b>4.740.959,78</b>	<b>5.594.722,41</b>	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>843.133,92</b>	previsioni di competenza	<b>5.856.896,08</b>	<b>6.171.307,72</b>	

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIO
					Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	321.063,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.053.393,43  35.311,08 2.123.395,44	1.642.638,08 434.481,22 0,00 1.910.122,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	125.128,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500.811,65  579.882,98 2.590.290,82	3.489.072,64 579.882,98 0,00 3.595.505,62
Titolo 4	Rimborso di prestiti	6.080,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.000,00  0,00 203.000,00	208.650,00 0,00 0,00 214.730,08
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	660.691,00  0,00 0,00	421.947,00 0,00 0,00 421.947,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	48.129,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	439.000,00  0,00 448.184,54	409.000,00 0,00 0,00 457.129,05

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 nonché i principi contabili. Esse rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo

esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 25/01/2023 l'Ente ha determinato il risultato presunto di amministrazione al 31/12/2022 per euro 732.250,58, di cui quote accantonate per euro 44.883,09 e quote vincolate per euro 482.866,66.

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2023 sono le seguenti:

<b>Fonti di finanziamento FPV</b>	<b>Importo</b>
Totale entrate correnti vincolate	- €
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	35.311,08 €
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	- €
entrata in conto capitale	579.882,98 €
assunzione prestiti/indebitamento	- €
altre risorse - di parte corrente	- €
altre risorse - in conto capitale	- €
<b>TOTALE</b>	<b>615.194,06 €</b>

<b>FPV APPLICATO IN ENTRATA</b>	<b>615.194,06 €</b>
<b>FPV di parte corrente applicato</b>	35.311,08 €
<b>FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)</b>	579.882,98 €
<b>FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)</b>	- €
<b>FPV di entrata per partite finanziarie</b>	- €
<b>FPV DETERMINATO IN SPESA</b>	35.311,08 €
<b>FPV corrente:</b>	35.311,08 €
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	35.311,08 €
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	- €
<b>FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):</b>	- €
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	579.882,98 €
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	- €
<b>FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)</b>	- €
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	- €
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	- €
<b>Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie</b>	- €

#### **Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento**

<b>Fonti di finanziamento FPV</b>	<b>Importo</b>
Entrate correnti vincolate	- €
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	35.311,08 €
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	- €
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	- €
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	- €
<b>Totale FPV entrata parte corrente</b>	<b>35.311,08 €</b>
Entrata in conto capitale	579.882,98 €
Assunzione prestiti/indebitamento	- €
<b>Totale FPV entrata parte capitale</b>	<b>579.882,98 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>615.194,06 €</b>

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

## Previsioni di cassa

<b>PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023</b>
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	<b>1.004.711,92</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	863.625,25
2	Trasferimenti correnti	304.062,33
3	Entrate extratributarie	807.352,40
4	Entrate in conto capitale	2.435.691,08
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	345.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	421.947,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	417.044,35
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>5.594.722,41</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>6.599.434,33</b>

<b>PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023</b>
1	Spese correnti	1.910.122,58
2	Spese in conto capitale	3.595.505,62
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	214.730,08
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	421.947,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	457.129,05
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>6.599.434,33</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>-</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'art.162, c. 6, del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto dell'andamento delle riscossioni nonché di quanto accantonato al Fondo crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, c. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 1.1.2023 non comprende cassa vincolata.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra (residui + previsione di competenza) e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>				<b>1.004.711,92</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	114.025,25	750.600,00	864.625,25	863.625,25
2	Trasferimenti correnti	69.084,33	234.978,00	304.062,33	304.062,33
3	Entrate extratributarie	114.692,40	692.660,00	807.352,40	807.352,40
4	Entrate in conto capitale	537.287,59	2.219.062,00	2.756.349,59	2.435.691,08
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	345.000,00	345.000,00	345.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	421.947,00	421.947,00	421.947,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.044,35	409.000,00	417.044,35	417.044,35
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>843.133,92</b>	<b>5.073.247,00</b>	<b>5.916.380,92</b>	<b>5.594.722,41</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>843.133,92</b>	<b>5.073.247,00</b>	<b>5.916.380,92</b>	<b>6.599.434,33</b>

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	321063,09	1.642.638,08	1.963.701,17	1.910.122,58
2	Spese In Conto Capitale	125128,98	3.489.072,64	3.614.201,62	3.595.505,62
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0	-	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	6080,08	208.650,00	214.730,08	214.730,08
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0	421.947,00	421.947,00	421.947,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	48129,05	409.000,00	457.129,05	457.129,05
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>500.401,20</b>	<b>6.171.307,72</b>	<b>6.671.708,92</b>	<b>6.599.434,33</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>				<b>0,00</b>

### Verifica equilibrio corrente anni 2023-2025

Gli equilibri richiesti dall'art. 162, c. 6, del TUEL sono così assicurati:

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA 202-
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.004.711,92	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		35.311,08	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.678.238,00 0,00	1.
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.642.638,08 0,00 39.118,09	1.
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		17.222,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		208.650,00 0,00 0,00	:
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-154.961,00	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		84.671,00 0,00	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni	(+)		70.200,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETEN 202
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		398.195,66	--
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		579.882,98	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.564.062,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		70.290,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		3.489.072,64 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		17.222,00	
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETEN 202

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		84.671,00	--

**Utilizzo proventi alienazioni**

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Art. 39-quater, c. 3, D.L. n. 162/2019 dispone che, in relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE, ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

L'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017.

L'Ente:

- non ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr. all. 7 al D.Lgs. n. 118/2011).
- è in regola con gli accantonamenti al FCDE.

### **Risorse derivanti da rinegoziazione mutui**

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1, c. 867, L. n. 205/2017.

### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'art. 25, c. 1, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, secondo che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero sia limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, secondo che la spesa sia prevista a regime o sia limitata a uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 dell'allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

b) condoni;

c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

d) entrate per eventi calamitosi;

e) alienazione di immobilizzazioni;

f) accensioni di prestiti;

g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,

c) eventi calamitosi,

d) sentenze esecutive e atti equiparati,

e) investimenti diretti,

f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 (cinque) esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso, le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre (spese per consultazioni elettorali)	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Totale</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
Consultazione elettorali e referendarie locali	8.000,00	0,00	8.000,00
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive e atti equiparati			
Ripiano disavanzi organismi partecipati			
Penale estinzione anticipata prestiti			
Altre (spese per consultazioni elettorali)			
<b>Totale</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

#### **La nota integrativa**

L'aggiornamento del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dall'art. 11, c. 5, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile realizzare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a), del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

“9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive e atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'art. 1, c. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:

$$(TFSCFS= \{[(\text{Interessi su debito sottostante}+/- \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^4)]\}).$$

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziario derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti<sup>5</sup>:

---

<sup>4</sup> Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

<sup>5</sup> La seconda e la terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6;
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate;
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il c.d. gruppo amministrazione pubblica);

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

c. pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico sia finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifica la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile e organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

### **Verifica contenuto informativo e illustrativo del documento unico di programmazione (DUP)**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Sul DUP e successiva relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 9 del 18/07/2022 e n. 3 del 28/02/2023 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

### **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il DUP contiene gli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

### **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Gli importi inclusi nello schema relativo a interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2023-2025 e il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo l'approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e

dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, c. 1, L. n. 449/1997 e dall'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 8 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n. 173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 2 in data 13/02/2023 ai sensi dell'art. 19, L. n. 448/2001.

L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

Il piano dei fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2020 relativo alle *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

### **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98<sup>6</sup>**

La Deliberazione di Consiglio Comunale verrà proposta nella seduta di approvazione del Bilancio oggetto del presente parere.

### **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, c. 1, D.L. n. 112/2008)**

La Deliberazione di Consiglio Comunale verrà proposta nella seduta di approvazione del Bilancio oggetto del presente parere.

---

<sup>6</sup> Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

## VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2023-2025

### A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2023-2025, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### Entrate da fiscalità locale

##### **Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale comunale all'IRPEF fissandone l'aliquota in misura del 0,20% .

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs 118/2011.

**N.B. L'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).**

##### **IMU**

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 739 a 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria, che tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751, L. n. 160/2019, è il seguente:

<i>IUC</i>	<b>Esercizio 2022 (assestato)</b>	<b>Previsione 2023</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>
IMU	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>Totale</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

##### **TARI**

La TARI viene gestita in forma associata dall'Ufficio tributi dell'Unione dei comuni della Valsaviore.

##### **Altri Tributi Comunali**

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi.

##### **Imposta di soggiorno**

Il comune non ha istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

## Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2021	Residuo 2021	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
ICI	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	131.926,09	41.032,00	108.800,00	91.500,00	75.000,00	50.000,00
TASI	19.358,37	10.211,00	7.450,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI	207,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
<b>Totale</b>	<b>151.491,52</b>	<b>51.667,00</b>	<b>116.350,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)				30.304,96	17.883,39	12.741,92

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti e ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

## Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
<b>2021 (rendiconto)</b>	15.135,20	15.000,00	135,20
<b>2022 (assestato o rendiconto)</b>	31.612,00	13.648,71	17.963,29
<b>2023</b>	5.000,00	3.500,00	1.500,00
<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00

Anno 2022 – euro 6.200,00 per segnaletica, euro 7.448,71 per manutenzione del verde ed euro 17.963,29 per asfaltature;

Anno 2023 – euro 3.500,00 per segnaletica;

Anni 2024 e 2025 - euro 5.000,00 per asfaltature.

**N.B. L'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016 prevede che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:**

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016.

#### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

L'ente ha adottato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 15/02/2023 con la quale si delibera che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'esercizio finanziario 2023 verrà predisposta dall'Unione dei Comuni della Valsaviore in quanto il servizio di Polizia Locale viene gestito in forma associata.

#### **Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	<b>Previsione 2023</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>
Canoni di locazione	338.500,00	366.000,00	366.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>338.500,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>366.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4.936,24	47.219,68	47.219,68
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>1,46%</b>	<b>12,90%</b>	<b>12,90%</b>

La quantificazione dell'entrata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

#### **Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

<b>Servizio</b>	<b>Entrate/ proventi Prev. 2023</b>	<b>Spese/costi Prev. 2023</b>	<b>% copertura 2023</b>
Mense scolastiche	12.000,00	17.000,00	70,59%
Corsi extrascolastici	10.000,00	29.300,00	34,13%
Trasporto scolastico	2.600,00	111.850,00	2,32%
<b>Totale</b>	<b>24.600,00</b>	<b>158.150,00</b>	<b>15,55%</b>

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024	Previsione Entrata 2025	FCDE 2025
Mense scolastiche	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Corsi extrascolastici	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Trasporto scolastico	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>

La quantificazione dei proventi appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 15 del 15/02/2023, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 69,33 %.

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha adeguato le tariffe e le ha mantenute invariate rispetto agli esercizi precedenti.

### **Canone unico patrimoniale**

L'art. 1, cc. 816 e ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, cc. 7-8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente:

- ha approvato il regolamento per la gestione del CUP con deliberazione consiliare n. 19 in data 21/06/2021;
- ha previsto nel bilancio l'applicazione del canone patrimoniale per l'importo di euro 14.000,00.

Si precisa che il Canone Unico Patrimoniale viene gestito da Maggioli Tributi.

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Canone unico patrimoniale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>TOTALE CANONE U.P.</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00

Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 1, c. 831-bis, L. n. 160/2019, introdotto dal D.L. n. 77/2021.

### **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 sono le seguenti:

## Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
101	Redditi da lavoro dipendente	243.386,79	238.661,08	204.300,00	202.770,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.256,46	30.510,00	26.210,00	26.410,00
103	Acquisto di beni e servizi	813.711,00	722.427,00	601.500,00	603.700,00
104	Trasferimenti correnti	671.725,00	426.821,00	338.960,00	212.960,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	38.313,00	37.795,00	36.698,00	50.985,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	253.001,18	186.424,00	133.566,00	140.384,00
<b>Totale</b>		<b>2.053.393,43</b>	<b>1.642.638,08</b>	<b>1.341.234,00</b>	<b>1.237.209,00</b>

### Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2023-2025, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con il tetto di spesa calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- con i vincoli disposti dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa data dalla media del triennio 2007-2008-2009 (in quanto nell'esercizio 2009 il comune non ha sostenuto alcuna spesa di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010) di euro 32.368,58, come desumibile dalla determina n. 10 del 13/02/2023.

L'art. 33, D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111/2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020, pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal D.L. n. 34/2019, si colloca nella fascia "b".

Il Revisore ha rilasciato parere n. 2 del 13/02/2023 sul fabbisogno del personale 2023/2025.

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001)**

Non sono previsti in bilancio incarichi di collaborazione autonoma.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

#### **N.B. Si evidenzia che il D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:**

- i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 7, D.L. n. 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. n. 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 12, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, c. 1, D.L. n. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, c. 594, L. n. 244/2007).

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 ed esempio n. 5.

L'art. 1, c. 882, L. n. 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, dal 2021, l'accantonamento al Fondo è effettuato dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, c. 79, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2023-2025 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate a essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

**N.B. Come previsto dall'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.**

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente NON si è avvalso nel bilancio di previsione 2023/2025, della facoltà (art. 107-bis, D.L. n. 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza.

Sempre con riferimento agli esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(\*) riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state

accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

**N.B. La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che:**

**“Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.**

**Inoltre, al comma 80 prevede che:**

**“Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”.**

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	750.600,00	3.327,23	30.304,96	26.977,73	4,04%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	234.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	692.660,00	10.348,32	8.813,13	-1.535,19	1,27%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.219.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.897.300,00</b>	<b>13.675,55</b>	<b>39.118,09</b>	<b>25.442,54</b>	<b>1,00%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.678.238,00	13.675,55	39.118,09	25.442,54	2,33%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.219.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	733.500,00	17.883,39	17.883,39	0,00	2,44%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	93.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	656.160,00	49.816,96	49.816,96	0,00	7,59%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	136.500,00	3,90	3,90	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.619.666,00</b>	<b>67.704,25</b>	<b>67.704,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.483.166,00	67.700,35	67.700,35	0,00	4,56%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	136.500,00	3,90	3,90	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2025					
TITOLI	BILANCIO 2025 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	713.000,00	12.741,92	12.741,92	0,00	1,79%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	79.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	644.610,00	49.186,96	49.186,96	0,00	7,63%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	3,90	3,90	0,00	0,08%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.442.116,00</b>	<b>61.932,78</b>	<b>61.932,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.437.116,00	61.928,88	61.928,88	0,00	4,31%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	5.000,00	3,90	3,90	0,00	0,08%

### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2023 - euro 7.180,91 pari allo 0,44% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 6.891,75 pari allo 0,52% delle spese correnti;

anno 2025 - euro 19.376,22 pari allo 1,59% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL e in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

**N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.**

### Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 20.000,00 (0,32% spese finali).

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, c. 2-quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

### **Fondi per spese potenziali**

L'Organo di revisione ha verificato che non si è verificata la necessità di effettuare alcun fondo per spese potenziali, l'Ente quindi non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2023-2025 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

### **Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, c. 2-quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

L'art. 1, c. 854, L. n. 160/2019 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2022) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2021) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg. piuttosto che 60 gg. nel caso di specifici accordi).

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.2022 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio 2023 ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2023-2025 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2021.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e dall'art. 1, c. 266, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società risulta in perdita.

### **Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie**

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

### **Accantonamento a copertura di perdite**

L'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21, cc. 1-2, D.Lgs. n. 175/2016 e ai sensi dell'art.1, c. 552, L. n. 147/2013 in quanto non ricorre la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 10, c. 6-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

### **Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)**

L'Ente ha provveduto, in data 30/12/2022, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17, D.L. 90/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 08/03/2023;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15, D.Lgs. n. 175/2016 in data 08/03/2023.

### **Garanzie rilasciate**

Non vi sono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

### **Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19, D.Lgs. n. 175/2016)**

Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo, il revisore Unico non ha alcuna osservazione da fare.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2023, 2024 e 2025 sono finanziate come segue:

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA 202
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		398.195,66	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		579.882,98	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.564.062,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		70.290,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.489.072,64	

#### Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2023-2025 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

## INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 10, L. n. 243/2012, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c. 2).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	3.872.946,62 €	3.686.974,62 €	3.480.810,91 €	3.617.160,91 €	3.611.950,91 €
Nuovi prestiti (+)	- €	- €	345.000,00 €	200.000,00 €	- €
Prestiti rimborsati (-)	201.673,52 €	202.780,81 €	208.650,00 €	205.210,00 €	206.685,00 €
Estinzioni anticipate (-)	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Altre variazioni +/-</i>	15.701,52 €	- 3.382,90 €	- €	- €	- €
<b>Totale fine anno</b>	<b>3.686.974,62 €</b>	<b>3.480.810,91 €</b>	<b>3.617.160,91 €</b>	<b>3.611.950,91 €</b>	<b>3.405.265,91 €</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1.402	1.389	1.389	1.389	1.389
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>2.629,80</b>	<b>2.505,98</b>	<b>2.604,15</b>	<b>2.600,40</b>	<b>2.451,60</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204, TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	36.806,17 €	37.319,38 €	36.995,00 €	35.898,00 €	50.185,00 €
Quota capitale	201.673,52 €	202.780,81 €	208.650,00 €	205.210,00 €	206.685,00 €
<b>Totale fine anno</b>	<b>238.479,69 €</b>	<b>240.100,19 €</b>	<b>245.645,00 €</b>	<b>241.108,00 €</b>	<b>256.870,00 €</b>

La previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2021	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	3.686,17 €	37.319,38 €	36.995,00 €	35.898,00 €	50.185,00 €
entrate correnti	1.320.141,29 €	1.585.659,51 €	1.687.788,21 €	1.687.788,21 €	1.687.788,21 €
% su entrate correnti	0,28%	2,35%	2,19%	2,13%	2,97%
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

Si precisa che per l'esercizio 2021 sono state considerate le entrate correnti da rendiconto 2019;  
per l'esercizio 2022 sono state considerate le entrate correnti da rendiconto 2020;  
per l'esercizio 2023 sono state considerate le entrate correnti da rendiconto 2021;  
per gli esercizi 2024 e 2025 sono state considerate le entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, ovvero 2021.

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità e i criteri per la riduzione del costo degli interessi sono stabiliti con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente prevede di effettuare le seguenti operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3, c. 17, L. n. 350/2003, diverse da mutui e obbligazioni:

- euro 345.000,00 per mutuo ventennale CCDP per manutenzione straordinaria efficientamento energetico del centro polifunzionale Paschere;
- euro 200.000,00 per mutuo ventennale CCDP per manutenzione straordinaria (ampliamento) biblioteca comunale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2023-2025;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi e al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono-programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i correlati finanziamenti.

### c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica.

In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione ha certificato l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art. 106, D.L. n. 34/2020) e Fondone-bis (art. 39, D.L. n. 104/2020).

Sul bilancio 2022-2024 per l'annualità 2022 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie n. 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

### d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

### e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro

trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, L. 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
  - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Elisabetta Casella

